



Consolenti del Lavoro

▼ **Consiglio Nazionale dell'Ordine**
Viale del Caravaggio 84
00147 Roma
Tel. 06 549361 - Fax 06 5408282
e-mail consigionazionale@consulentidellavoro.it
e-mail pec consigionazionale@consulentidellavoropec.it
C.F.: 80148330584



Roma, 22 marzo 2021

COMUNICATI E NOTIZIE

Allegati: 1

VIA EMAIL

Ai Consigli Provinciali dell'Ordine dei
Consolenti del Lavoro
LL. II.

e.p.c. Ai Signori e Consiglieri Nazionali e Revisori dei
Conti del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei
Consolenti del Lavoro
LL. II.

Oggetto: iscrizione al registro dei praticanti di soggetti con carichi pendenti.

A seguito delle numerose richieste di chiarimenti pervenute in merito all'argomento in oggetto, si precisa che l'esistenza di carichi pendenti non è, di per sé, impeditiva della iscrizione nel registro dei praticanti.

Si rammenta che la Legge 11 gennaio 1979, n. 12, all'art. 9, terzo comma, stabilisce che non possono ottenere l'iscrizione coloro che hanno riportato condanna penale che, a norma della presente legge, comporta la radiazione dall'albo, salvo quanto stabilito dall'articolo 38.

Pertanto, solo la sentenza definitiva di condanna, peraltro relativa ai reati indicati nell'art. 31 della Legge 12/1979, è ostativa della iscrizione.

La stessa disciplina deve essere applicata anche all'iscrizione al registro dei praticanti.

Si coglie l'occasione per inviare il facsimile aggiornato al punto 9 dell'istanza di iscrizione al registro dei praticanti.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Francesca Maione

FM/FD/GM/vs